

N. R.G. 2015/13547



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

SESTA SEZIONE CIVILE

Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. **13547/2015**

Il Giudice dott. Silvia Brat,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26/03/2015,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

A livello espositivo va premesso che:

1) la società [REDACTED] spa chiedeva che fosse ordinata ex art. 700 cpc la cancellazione della segnalazione di essa ricorrente dalla Centrale Rischi della Banca d'Italia, segnalazione effettuata dalla spa Cassa di Risparmio [REDACTED]. A fondamento della domanda cautelare, assumeva che: intratteneva rapporti con il resistente istituto bancario da oltre trenta anni senza aver mai avuto alcun problema e che negli anni 2012 – 2013, a causa della grave crisi economica coinvolgente anche il settore di pertinenza di essa ricorrente, aveva accusato gravi perdite, per la precisione di € 893.550,00 nel 2012 e di € 1.703.285 nel 2013, con conseguente ricapitalizzazione da parte dei soci; che nell'anno 2014 iniziava un percorso di ristrutturazione interna con l'ausilio di una società specializzata; che nell'ottobre 2014 faceva esaminare le condizioni contrattuali, gli interessi e le spese addebitate sia sul conto corrente ordinario, sia sul conto anticipi ed a seguito di tale analisi la banca esprimeva la volontà di definire la situazione con rimodulazione del debito; che l'istituto di credito, solo con lettera del 23.12.14 ricevuta dall'odierna ricorrente il 3.1.15, comunicava la revoca delle facilitazioni, intimando alla società di ripianare i saldi passivi per € 335.962,26; che la società [REDACTED] depositava denuncia – querela per usura e notificava atto di citazione per il recupero delle somme illegittimamente addebitate a titolo di interessi e spese; che, con intento ritorsivo, la banca provvedeva a segnalare essa ricorrente in Centrale Rischi.

Sulla base di tali fatti, l'odierna parte ricorrente evidenziava che annoverava importanti enti sia pubblici, sia privati nel proprio portafoglio, con un significativo numero di dipendenti, subappaltatori e collaboratori esterni; che nel 2014 aveva stipulato atti di mutuo per complessivi € 3.050.000,00 di cui l'ultimo in data 29.10.14 e che inoltre la



La Bank nel dicembre 2014 aveva confermato tutte le linee di credito ad essa; che la segnalazione a sofferenza, in assenza dei presupposti di cui alla circolare 139/1991 della Banca d'Italia, rischiava di vanificare tutti gli sforzi funzionali alla ripresa. Di qui la sussistenza tanto del fumus boni iuris, quanto del periculum in mora.

2) La spa Cassa di Risparmio di Parma, in via pregiudiziale, deduceva l'inammissibilità della cautela richiesta ai sensi dell'art. 700 cpc, ritenendo applicabile l'art. 152, comma 1 del D.lgs. n. 196/03, sostituito, poi, dall'art. 10 del D.lgs. n. 150/11. In via pregiudiziale, assumeva che il preteso riconoscimento alla ricorrente del risarcimento dei danni da illegittima segnalazione alla CR per violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. implicava un preliminare accertamento della sussistenza di un diritto risarcitorio incompatibile con lo strumento della cautela urgente, procedimento connotato da una fase istruttoria necessariamente sommaria. Sempre in via pregiudiziale, assumeva che il ricorso non contemplava in alcun modo le conclusioni che la avrebbe inteso proporre nel giudizio ordinario da seguire alla fase cautelare e ciò nonostante la ritenuta strumentalità attenuata. Ancora, infine, in via pregiudiziale, eccepiva l'incompetenza territoriale, posto che, quanto all'art. 18 cpc, la sede legale di essa resistente era in Parma; per quanto concerneva, invece, l'art. 20 cpc, il foro competente per il luogo in cui era sorta l'obbligazione era il Tribunale di Parma o, in alternativa, il Tribunale di Roma, avuto riguardo alla Banca d'Italia che gestisce l'archivio e, quindi, anche le rettifiche o modifiche delle segnalazioni inviate dai vari istituti di credito.

Nel merito, chiedeva il rigetto della proposta cautela, in quanto riteneva insussistenti il requisito sia del fumus boni iuris, sia del periculum in mora.

3) Con riguardo alle questioni pregiudiziali, deve essere trattata, in primo luogo, l'eccezione di incompetenza per territorio. All'uopo, è sufficiente rilevare che sotteso all'ordine di provvedere alla cancellazione della segnalazione, vi è l'accertamento dell'illegittimità della condotta produttiva di danno. A tale proposito, ai sensi dell'art. 20 cpc, è competente il giudice del luogo in cui si verifica il danno e, nel caso in esame, sulla base della sede legale dell'odierna ricorrente ubicata in Milano, è certamente competente per territorio anche il Tribunale di Milano.

4) Con riguardo alla pretesa inammissibilità del ricorso, la difesa della resistente ha evidenziato come non sia esperibile il rimedio cautelare atipico di cui all'art. 700 cpc, in ragione del rimedio tipico costituito dagli artt. 5 e 10 del D.lgs. n. 150/2011.

Ad avviso di questo giudicante, la previsione normativa di cui all'art. 152 Codice della Privacy come modificata dal D.lgs. n. 150/11 non esclude la sussistenza del rimedio atipico di cui all'art. 700 cpc, laddove la domanda di inibitoria (*rectius*, ordine di



d'Italia di cui alla circolare n. 139 dell'11 febbraio 1991 e successivi aggiornamenti. Con riguardo alla segnalazione a sofferenza, secondo la circolare sopra citata, capitolo II, , sezione 2, art. 1.5 *"nella categoria di censimento sofferenze va ricondotta l'intera esposizione per cassa nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'azienda. Si prescinde, pertanto, dall'esistenza di eventuali garanzie (reali o personali) poste a presidio dei crediti. Sono escluse le posizioni la cui anomalia sia riconducibile a profili attinenti al rischio – paese".* Se, quindi, il sistema è teso a garantire un efficace servizio informativo in ordine all'affidabilità creditizia di persone fisiche e giuridiche al fine di evitare l'eccessivo e sproporzionato indebitamento, con le conseguenti, inevitabili ripercussioni in ordine alla restituzione, è anche indubbio che **l'appostazione a sofferenza comporta, a carico dell'istituto, una valutazione della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può derivare semplicemente da un mero ritardo nel pagamento.** Sul punto, il giudice di legittimità ha osservato, anche di recente, che *"l'appostazione a sofferenza del credito, lungi dal poter discendere dalla sola analisi dello specifico o degli specifici rapporti in corso di svolgimento tra la singola banca segnalante ed il cliente, implica invece una valutazione della complessiva situazione patrimoniale di quest'ultimo, ovvero del debitore* di cui alla diagnosi di sofferenza e che lo stesso tenore letterale delle sopra riportate istruzioni e, segnatamente, l'accostamento che tali istruzioni hanno inteso di stabilire tra stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) e situazioni sostanzialmente equiparabili inducano a preferire quelle ricostruzioni che, oggettivamente gemmate (secondo l'espressione che trovasi adoperata in dottrina) dalla piattaforma della norma di cui alla L. Fall., art. 5, hanno tuttavia proposto, ai fini della segnalazione in sofferenza alla Centrale dei Rischi, una nozione levior rispetto a quella dell'insolvenza fallimentare, così da concepire lo stato di insolvenza e le situazioni equiparabili in termini di valutazione negativa di una situazione patrimoniale apprezzata come deficitaria, ovvero, in buona sostanza, **di grave (e non transitoria) difficoltà economica,** senza, cioè, fare necessario riferimento all'insolvenza intesa quale situazione di incapienza, ovvero di definitiva irrecuperabilità, essendosi rilevato da più di un autore che, se la nozione di insolvenza rilevante a detti fini si identificasse effettivamente con quella contemplata in ambito fallimentare e se il debitore potesse essere legittimamente appostato a sofferenza soltanto qualora versasse in uno stato di decozione, sarebbe frustrata l'utilità del servizio di centralizzazione dei rischi, poiché gli altri intermediari si troverebbero nell'impossibilità di attivarsi in tempo



7) Con riguardo al *periculum in mora*, si rileva che, in assenza di precedenti segnalazioni, la segnalazione a sofferenza è idonea, proprio per il particolare disvalore e giudizio negativo sul merito creditizio/imprenditoriale, ad interrompere l'accesso al credito, con conseguenti, inevitabili ripercussioni altamente pregiudizievoli per l'azienda. Tali considerazioni sono, in concreto, provate dalla missiva dell'11.3.15 con la quale Intesa Sanpaolo, appunto successivamente alla segnalazione de qua, comunicava la sospensione degli affidamenti concessi (doc. ti nn. 16 e 17 prodotti all'udienza di discussione).

Per tutti i sopra esposti motivi, il ricorso merita integrale accoglimento, con conseguente ordine alla banca resistente di provvedere all'immediata cancellazione della segnalazione a sofferenza.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nei termini di cui al dispositivo.

p.q.m.

- 1) visti gli artt. 669 sexies e 700 cpc, ordina a Cassa di **[redacted]** di **[redacted]** spa di provvedere all'immediata cancellazione del nominativo di **[redacted]** spa dalla Centrale Rischi – categoria a sofferenza;
- 2) condanna Cassa di **[redacted]** di **[redacted]** spa a rimborsare, in favore di **[redacted]** spa, le spese processuali che liquida in complessivi € 3.038,00 a titolo di compenso, € 259,00 per spese, oltre accessori come per legge.

Si comunichi.

Milano, 20 aprile 2015

Il Giudice
dott. Silvia Brat